

Super Ecobonus 110%: Decreto Rilancio 2020

Ristrutturare casa a costo zero con il nuovo incentivo si può!

Per lavori di efficientamento energetico o prevenzione antisismica tra luglio 2020 e dicembre 2021 tutti i CONDOMINI ed EDIFICI UNIFAMILIARI (PRIME CASE) possono usufruire di una detrazione fiscale pari al **110% della spesa sostenuta**.

Superbonus 110%: a chi spetta e in quanti anni

SUPERBONUS 110%				
Beneficiari	Cessione del credito	Sconto in fattura	BONUS FISCALE	Periodo
Condomini Singole unità abitazione principale Istituti autonomi case popolari	SI	SI	110%	01/07/2020 31/12/2021

Condomini ; Persone fisiche (no imprese) ; Istituti Autonomi Case Popolari

La detrazione del 110% delle spese sostenute sarà possibile sia per interventi di riqualificazione energetica che per quelli di miglioramento sismico. Ecobonus e Sismabonus, la detrazione per la messa in sicurezza degli immobili sul territorio italiano. L' incentivo, da ripartire in 5 anni, riguarderà le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ecobonus: gli interventi ammissibili al 110%

INTERVENTI AMMESSI	SPESA MASSIMA	ALIQUOTA DETRAZIONE
COIBENTAZIONE INVOLUCRO con SUPERFICIE interessata > 25% superficie disperdente	€ 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio	110%
SOSTITUZIONE IMPIANTI ESISTENTI CON IMPIANTO CENTRALIZZATO formato da: - CALDAIA CONDENSAZIONE (Classe A) - POMPE DI CALORE - IBRIDI - GEOTERMICI - MICROCOGENERAZIONE - FOTOVOLTAICO (in abbinamento)	€ 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio	
SOSTITUZIONE IMPIANTI IN SINGOLA UI con - POMPE DI CALORE - IBRIDI - GEOTERMICI - MICROCOGENERAZIONE - FOTOVOLTAICO (in abbinamento)	€ 30.000 per unità immobiliare	
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO *se realizzato congiuntamente ad uno dei precedenti	€ 48.000 con limite € 2.400 per ogni kW potenza impianto	
INSTALLAZIONE DI COLONNE DI RICARICA per VEICOLI ELETTRICI *se realizzato congiuntamente ad uno dei precedenti	LIMITE NON PREVISTO	

- **interventi di isolamento termico delle superfici opache e trasparenti, verticali e orizzontali (PARETI E COPERTURE)** La spesa massima ammissibile è di € 60.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari dell'edificio.
- **interventi sulle parti comuni degli edifici (CONDOMINI) per la sostituzione degli IMPIANTI di RISCALDAMENTO** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. La spesa massima ammissibile è di € 30.000

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- **interventi sulle parti comuni degli edifici (EDIFICI UNIFAMILIARI) per la sostituzione degli IMPIANTI di RISCALDAMENTO esistenti** con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e gli impianti di microcogenerazione. La spesa massima ammissibile è di **€ 30.000** moltiplicato per unità immobiliare ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
- **Fotovoltaico e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici**

Il Superbonus si allarga anche alla spesa sostenuta per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici**. L'ammontare complessivo delle spese detraibili è di **€ 48.000**, con un tetto massimo di € 2.400 per kW di potenza nominale dell'impianto. Lo stesso vale per l'installazione di **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici**. Entrambi gli interventi sono subordinati alla riqualificazione di involucro o alle modifiche degli impianti sopradescritti.

Gli interventi di Sismabonus

Anche tutti gli interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici sono ammissibili al Superbonus al 110% delle spese. Per accedere all'incentivo dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l'efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute.

Il Superbonus energetico

Per accedere alla detrazione è necessario che gli interventi rispettino i Requisiti Minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici (D.M. 26/05/2015) e assicurino **IL MIGLIORAMENTO DI ALMENO 2 CLASSI ENERGETICHE**. Sarà necessario calcolare l'indice di prestazione energetica dell'edificio (EPgl) nella condizione originale ANTE INTERVENTO e POST INTERVENTO di riqualificazione energetica, da dimostrare con la redazione dell'**APE** (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato da un tecnico abilitato. Inoltre, dovrà essere trasmessa all'ENEA una copia della asseverazione che attesta la conformità dei lavori alle richieste della legge (PRATICA ENEA).

Cessione del credito e sconto in fattura al 110%

L'intero importo può essere ceduto all'impresa o General Contractor che acquista il credito e si occuperà di tutte le spese necessarie ai lavori, impianti e spese professionali, pratiche. Garantendo la buona riuscita dell'operazione e **senza alcun costo (neanche iniziale) per i soggetti beneficiari**.

Nel Superbonus con la cessione del credito oppure lo sconto in fattura permetterà a chi ha commissionato i lavori, di evitare di pagare immediatamente il corrispettivo dovuto. Alle imprese o General Contractor che effettueranno i lavori è lasciata facoltà di recuperare direttamente questo credito di imposta, oppure di cederlo ad un altro soggetto, come ad esempio una grande impresa (per es: ENEL X o una banca). La cessione del credito può avvenire anche per soggetti incapienti.